



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI TREVISO

SEZIONE 5

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	CHIARELLI	PIERLUIGI	Presidente
<input type="checkbox"/>	FADEL	PIERANTONIO	Relatore
<input type="checkbox"/>	BAZZA	FRANCESCO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 750/14 depositato il 12/06/2014
 - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T6X01LC03757 IRPEF-ADD.REG. 2008 SANZ./INT.SSI
 - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T6X01LC03757 IRPEF-ADD.COM. 2008 SANZ./INT.SSI
 - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T6X01LC03757 IRPEF-ALTRO 2008 SANZ./INT.SSI
 - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T6X01LC03757 IVA-ALTRO 2008 SANZ./INT.SSI
 - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T6X01LC03757 IRAP 2008 SANZ./INT.SSI
- contro: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE TREVISO

proposto dal ricorrente:

difeso da:
DALLE CARBONARE PAOLO
VIALE DELLA REPUBBLICA N. 253/E 31100 TREVISO TV

SEZIONE

N° 5

REG.GENERALE

N° 750/14

UDIENZA DEL

04/12/2014

ore 15:00

SENTENZA

N° 289/05/15

PRONUNCIATA IL:

04 dic. 2014

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

22 apr. 2015

Il Segretario

Agnese Felizzi

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il signor _____ proponeva tempestivo ricorso nei confronti dell' Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Treviso avverso l' avviso di accertamento notificatogli relativo ad Irpef, addizionali regionali e comunali, Irap e Iva per il periodo d' imposta 2008. Il ricorrente premette di svolgere l' attività di commercialista con Studio in Treviso. Nell' attività svolta nei locali condotti in locazione erano impiegate due dipendenti: una a tempo pieno ed una a tempo parziale e tale attività era dedicata all' erogazione di servizi contabili e dichiarativi per conto di piccole imprese. La professione veniva esercitata nell' anno oggetto di accertamento in forma parziale poiché, espone il ricorrente, lo stesso era gravemente limitato fisicamente in quanto ipovedente a causa di una forma congenita di atrofia ottica con alterazione diffusa della retina che ne riduce il visus di entrambi gli occhi inferiore ad 1/10. E proprio a causa di tale visus l' esponente documenta che gli era stata riconosciuta nell' anno oggetto dell' accertamento un' invalidità civile del 70% in seguito aumentata al 100% nel 2013. Dette difficoltà lavorative erano già state segnalate come anche documentate, nelle note aggiuntive degli studi di settore allegati al modello Unico 2009 che riportano la dichiarazione: *"contribuente con invalidità visiva al 70% stabilita dalla commissione Ulss competente"*. Premette altresì che il giorno 30.07.2013 ha ricevuto dall' Agenzia delle Entrate l' invito a presentarsi presso gli uffici della Direzione Provinciale e in tale occasione gli fu data notizia dell' avvio nei suoi confronti di indagini finanziarie ai sensi dell' art. 32 del D.P.R. 29.09.1973 n. 600. Detta comunicazione conteneva la riproduzione delle



movimentazioni effettuate dall'esponente nei 10 rapporti di conto corrente che lo stesso intratteneva presso tre istituti di credito e delle operazioni extra conto effettuate presso gli sportelli di sei banche. L'Agenzia richiedeva per ognuno degli 800 movimenti la documentazione contabile comprovante l'operazione: fattura in originale, iscrizione nei registri Iva e nel libro giornale, se tenuto, registro degli incassi e dei pagamenti ecc.. Per quanto attiene poi alle movimentazioni relative alla sfera privata del contribuente è stata chiesta l'esibizione di copia degli assegni non essendo stata ritenuta sufficiente dal responsabile del procedimento la produzione delle matrici. Il ricorrente si è attivato presso gli istituti di credito che però, essendo trascorsi i cinque anni dalla data della loro emissione, non erano più nella disponibilità degli istituti di credito nel frattempo oggetto di fusioni ed altre variazioni societarie. Le risposte delle banche non furono né rapide né economiche, riferisce il contribuente. Nel frattempo viste le pressanti richieste dell'Agenzia delle Entrate il 14 novembre 2013 riuscì a recapitare solo una parte della documentazione riservandosi tuttavia di produrre in seguito i giustificativi ricevuti dagli istituti di credito dopo tale data. In fase di consegna dei documenti, impropriamente denominata "accertamento con adesione - verbale del contraddittorio" il ricorrente riferisce di aver avuto modo solo di depositare la documentazione a sua disposizione non potendo instaurare un vero contraddittorio con il funzionario incaricato al quale peraltro necessitava un congruo periodo per analizzare la rilevante mole di documentazione prodotta. Attendeva la convocazione da parte dell'Agenzia delle Entrate, ma tale attesa, riferisce, fu vana perché il contraddittorio non fu mai instaurato.



Successivamente nel mese di dicembre 2013 riceveva invece notifica del provvedimento impugnato con il quale l'Agenzia delle Entrate applicando, a parere del ricorrente in modo acritico, l'art. 32 comma 1 n. 2 del D.P.R. 29.09.1973 n. 600, considerava proventi non dichiarati, senza ulteriori prove e motivazione la sommatoria di versamenti, prelevamenti e movimentazioni extra conto per i quali riteneva non sufficiente la prova contraria prodotta dal medesimo. Degli oltre 800 movimenti di cui si è chiesta la giustificazione, oltre 600 furono ritenuti provati mentre altri 193 contribuirono a formare il maggior reddito accertato di € 289.881,00= (precisamente € 181.580,63 per accreditamenti e versamenti e € 45.165,13= per addebitamenti e prelevamenti). Con tale atto l'Agenzia delle Entrate richiese altresì il pagamento di imposte per € 145.064,00= (82.137 per Irpef, 2.917 per addizionale regionale, 9.039 per Irap, 49.721 per Iva e 1.250 per addizionale comunale), sanzioni per € 124.237,00= ed interessi per € 23.287,87= e così per complessivi € 292.588,87=.

Successivamente nel procedimento per adesione, attivato da parte del contribuente, in cui sono state fornite tutte le documentazioni di supporto, l'Agenzia delle Entrate ha riconosciuto solo parzialmente proponendo un'adesione comportante una riduzione dell'imponibile accertato di € 73.881,00= non quantificando imposte e sanzioni che la rideterminazione comportava. La parte propone i seguenti motivi di ricorso:

- 1) in via assolutamente pregiudiziale, illegittimità del provvedimento impugnato per violazione del principio generale di proporzionalità sancito dal Trattato dell'Unione Europea, oltre che del principio di buona fede e leale collaborazione (violazione dell'art. 5 paragrafo 4 del Trattato



- dell'Unione Europea e art. 10 legge 02.07.2000 n. 212);
- 2) in via pregiudiziale eccepisce l'illegittimità del provvedimento poiché emesso ai sensi dell'art. 32, comma 1, n. 2 del D.P.R. 29.09.1973, n. 600, del quale si denuncia la contrarietà ai parametri costituzionali (violazione art. 3, 24 e 53 della Costituzione);
 - 3) in via subordinata pregiudiziale, derivata, illegittimità del provvedimento impugnato per difetto di motivazione poiché fondato su una mera elencazione di operazioni finanziarie attive e passive, senza porre in essere ulteriori indagini (violazione art. 42 D.P.R. 29.09.1973 n. 600);
 - 4) sempre in via pregiudiziale, illegittimità del provvedimento impugnato poiché non sottoscritto da soggetto dotato dei necessari poteri (violazione art. 42 del D.P.R. 600/1973);
 - 5) in via ulteriormente pregiudiziale, illegittimità del provvedimento impugnato per la mancata osservanza del termine dilatorio di 60 giorni dalla chiusura delle operazioni di controllo alla notifica del processo verbale di constatazione (violazione art. 12, comma 7, Legge 27.07.2000 n. 212);
 - 6) sempre in via pregiudiziale, illegittimità del provvedimento impugnato derivata dall'illegittimità dell'attività istruttoria svolta in assenza dell'autorizzazione del Direttore regionale dell'Agenzia delle Entrate alla richiesta dei movimenti intrattenuti dal ricorrente con gli istituti di credito (violazione art. 32, comma 1, n. 7, D.P.R. 29.09.1973, n. 600 e art. 7, comma 1, Legge 27.07.2000 n. 212);
 - 7) in via ulteriormente gradata, illegittimità del provvedimento impugnato



- per mancata instaurazione del contraddittorio con il ricorrente (violazione dell'art. 24 della Costituzione);
- 8) in via principale, nel merito, illegittimità del provvedimento impugnato poiché i movimenti finanziari posti a base dell'accertamento risultano da contabilità e, per quelli estranei all'attività professionale, se ne indica il beneficiario;
 - 9) sempre nel merito, infondatezza della contestazione di maggiori compensi per € 6.586,99= e minori spese per € 56.547,92=, poiché derivante da una mera duplicazione contabile;
 - 10) sempre in via principale nel merito, illegittimità del provvedimento impugnato poiché addviene a risultati del tutto irragionevoli e incompatibili con le limitazioni allo svolgimento dell'attività del ricorrente (violazione art. 53 della Costituzione);
 - 11) in via subordinata illegittimità del provvedimento impugnato nel punto in cui si considerano come redditi i ricavi presunti (violazione art. 53 della Costituzione);
 - 12) illegittimità delle sanzioni irrogate.

Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate con proprie controdeduzioni richiedendo il rigetto del ricorso. Le parti dimettevano memorie illustrative. L'Ufficio dimetteva altresì memoria accompagnatoria alla proposta di conciliazione.

Detta proposta non veniva accolta.



MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e va accolto.

La Commissione osserva preliminarmente come una richiesta di giustificare ben 800 movimentazioni in breve tempo appare a tutti gli effetti anche vessatoria nei confronti del contribuente, tenuto conto che ormai erano passati 5 anni e ben ci si poteva aspettare che, a seguito di fusioni e incorporazioni di istituti bancari fosse difficile, lungo e laborioso ritrovare copia degli assegni e quant'altro necessario a ricostruire, documentare e giustificare tutte le movimentazioni. È evidente che in un tale contesto sarebbe stato ben più ragionevole instaurare una reale collaborazione tra l'Amministrazione e il contribuente piuttosto che onerarlo di punto in bianco di una tale gravosa attività idonea a intasare e quindi a pregiudicare il normale lavoro dello studio del ricorrente. In buona sostanza si può presumere che il contribuente in una tale situazione abbia poi avuto difficoltà a seguire la normale attività diretta alla produzione del suo reddito venendo improvvisamente gravato di un compito straordinario da porre in essere in tempi brevi e senza una reale collaborazione dell'amministrazione finanziaria.

Tale considerazione rileva sotto il profilo, che merita accoglimento, della mancanza del contraddittorio. Questa Commissione ritiene di condividere e richiamare la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione 18.09.2014 n. 19667 la quale ha ribadito che il contraddittorio va applicato a tutti i procedimenti amministrativi e che, se esso non viene effettuato, l'avviso di accertamento è nullo, in quanto lo stesso è espressione di un potere sovrano che va esercitato in modo partecipato, per consentire il diritto di difesa ed imporre un'adeguata

q

istruttoria. Chi non veda che tale principio avrebbe ben potuto trovare un'esemplare applicazione nel presente giudizio evitando gli effetti distorsivi e gravatori che si sono inevitabilmente verificati in danno del ricorrente. La mancanza di contraddittorio, che nel caso di specie si è pacificamente verificata, determina la nullità dell'avviso di accertamento che, in accoglimento del ricorso, andrà annullato. Detta attività non si è conclusa con l'emissione di un pvc e, sotto altro profilo, determina ulteriori profili di nullità. Quanto sopra non senza rilevare come le somme contestate si siano progressivamente ridotte in misura assai rilevante dimostrando la scarsa fondatezza della pretesa iniziale, anche questa conseguenza della mancanza di contraddittorio. A prescindere da questo si ritiene che l'accoglimento per il motivo sopra evidenziato ha da avere carattere assorbente sugli altri motivi di ricorso proposti dalla parte.

Le spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, vengono poste a carico della parte soccombente Agenzia delle Entrate, Ufficio di Treviso.


P.Q.M.

La Commissione, in accoglimento del ricorso, annulla l'atto impugnato. Condanna l'Ufficio al pagamento delle spese di giudizio che quantifica in € 4.000,00= (quattromila/00) oltre accessori di legge.

Treviso, li 04.12.2014

IL GIUDICE RELATORE

Pierantonio Fadel



IL PRESIDENTE

Pierluigi Chiarelli

